



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 08/04/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2008, n. 335

Reg. CE n. 854/2004. Procedura di classificazione complementare delle zone acquee di produzione destinate alla molluschicoltura – classificazione zona “A” della Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. A r.l. con sede legale a Manfredonia (Fg).

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dott. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

- Il regolamento CE n.854 del 29/04/2004 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all' allegato II capo I prevede che l'autorità competente ( A:C:) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone
- Sostanzialmente l'A.C. classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. Coli);
- Zone di classe A le zone in cui possono essere raccolti i Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, con livelli di E. Coli non superiori a 230 MPN per 100gr. di polpa e liquido intervallare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005;
- Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare i livelli di E. Coli di 4600 per 100gr di polpa e liquido intervalvare.
- Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi raccolti in tali zone non devono superare livelli di E. Coli di 46.000 per 100gr di polpa e liquido intervalvare.
- Il regolamento n. 854/04 all'allegato II capo I lett. A p.6 prevede che l'A.C. per classificare una zona di produzione deve:

Valutare gli aspetti di contaminazioni ambientali derivanti dalle fonti inquinanti di origine umana, animale, la loro circolazione nella zona da classificare con le variabili (precipitazioni, maree,

correnti ecc.)

- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogata dal D.lgs 193/07) di fatto sostituito dal Reg. CE 854/04, come da cartografia alla stessa allegata;

- La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acque sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazioni 786/99;

- Vista l'istanza della Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. a r.l. , con sede sociale in via S. Chiara, 18 a Manfredonia (FG), intesa ad ottenere la mappatura e classificazione delle acque marine, prospiciente il litorale del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche di cui alle zone acque aventi le seguenti coordinate Gaussiane:

- Punto 01 4610050.74 N ; 2601950.86 E

- Punto 02 4610290.86 N ; 2602389.43 E

- Punto 03 4609413.73 N ; 2602869.68 E

- Punto 04 4609173.61 N ; 2602431.11 E

- Considerato che del Servizio Veterinario della AUSL di Foggia ex FG/2 è stato rilasciato parere favorevole ai sensi della normativa vigente in favore della succitata Ditta per la utilizzazione dell'area su indicata per l'impianto offshore per coltivazione ostriche;

- Considerato che i prelievi dei molluschi da esaminare devono essere effettuati sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Foggia ex FG/2, mentre le analisi di laboratorio devono essere effettuate da un laboratorio pubblico;

- Con nota prot. n. 47/vet/2008 del 15/01/2008 il Servizio Veterinario della A.U.S.L. ex FG/2 ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate Gaussiane, dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 703/3164/1647 del 20/03/96;

- Poiché l'art. 12 della L.R. n. 21 del 30/11/2000 attribuisce alla Province l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L.vo 11/05/99 n. 152, il Servizio veterinario della ASL di Foggia ex FG/2 ha trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Foggia per le valutazioni di competenza l'istanza della Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. a r.l. , con sede sociale in via S. Chiara, 18 a Manfredonia (FG), unitamente alla documentazione tecnica ed alle analisi effettuate ad essa allegate,

- L'Amministrazione Provinciale di Foggia, sia pure nelle more del riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dalla Regione alle Province, con propria Determinazione Dirigenziale n. 3927 del 13/12/2007 ha designato le acque marine da destinare alla molluschicoltura per la Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. di Manfredonia (FG), atteso l'inesistenza di scarichi e l'ininfluenza di fonti di inquinamento sulla zona da classificare, come previsto dal Reg. CE 854/04 Allegato II capo I lett. A p.6;

- Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96, si propone, complementariamente, la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 789 del 24

giugno 1999, classificando le stesse quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) in concessione alla Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. , con sede legale in via S. Chiara, 18 a Manfredonia, per l'esercizio di un impianto di ostricoltura nello specchio di acqua marina prospiciente il litorale del Comune di Monte Sant' Angelo (FG), delimitato dalle seguenti coordinate Gaussiane:

- Punto 01 4610050.74 N ; 2601950.86 E
- Punto 02 4610290.86 N ; 2602389.43 E
- Punto 03 4609413.73 N ; 2602869.68 E
- Punto 04 4609173.61 N ; 2602431.11 E

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 2

Dr. Onofrio Mongelli

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della GR. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare complementariamente la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 789 del 24 giugno 1999, la classificazione quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla ostricoltura (allevamento) ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alla Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. con sede legale in via S. Chiar, 18 a Manfredonia (FG), nello specchio d'acqua marina prospiciente il litorale del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche

- Punto 01 4610050.74 N ; 2601950.86 E
- Punto 02 4610290.86 N ; 2602389.43 E
- Punto 03 4609413.73 N ; 2602869.68 E
- Punto 04 4609173.61 N ; 260243 1.11 E

- Di demandare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Foggia ex FG/2 la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9131.64 11249 del 9/4/98;

- Di demandare al dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione la trasmissione del

presente atto all'Assessorato Regionale all'Ambiente, all'Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio tutela acque, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi dell' art. 14 del D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all' Amministrazione Provinciale di Brindisi, per gli aspetti previsti dall'art. 12 della L.R. 2 1/00;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. h).L'Assessore alle Politiche della Salute, Dott. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

- Il regolamento CE n. 854 del 29/04/2004 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all' allegato II capo I prevede che l'autorità competente ( A:C:) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone

- Sostanzialmente l'A.C. classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. Coli);

- Zone di classe A le zone in cui possono essere raccolti i Molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, con livelli di E. Coli non superiori a 230 MPN per 100gr. di polpa e liquido intervallare ai sensi del Reg. CE n.2073/2005;

- Zone di classe B . le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare i livelli di E. Coli di 4600 per 100gr di polpa e liquido intervalvare.

- Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi raccolti in tali zone non devono superare livelli di E. Coli di 46.000 per 100gr di polpa e liquido intervalvare.

- Il regolamento n.854/04 all'allegato II capo I lett A p.6 prevede che l'A.C. per classificare una zona di produzione deve:

- Valutare gli aspetti di contaminazioni ambientali derivanti dalle fonti inquinanti di origine umana, animale, la loro circolazione nella zona da classificare con le variabili (precipitazioni, maree, correnti ecc.)

- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogata dal D.lgs 193/07) di fatto sostituito dal Reg. CE 854/04, come da cartografia alla stessa allegata;

- La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata

deliberazioni 786/99;

- Vista l'istanza della Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. a r.l. , con sede sociale in via S. Chiara, 18 a Manfredonia (FG), intesa ad ottenere la mappatura e classificazione delle acque marine, prospiciente il litorale del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche di cui alle zone acque aventi le seguenti coordinate Gaussiane:

- Punto 01 4610050.74 N ; 2601950.86 E
- Punto 02 4610290.86 N ; 2602389.43 E
- Punto 03 4609413.73 N ; 2602869.68 E
- Punto 04 4609173.61 N ; 2602431.11 E

- Considerato che del Servizio Veterinario della AUSL di Foggia ex FG/2 è stato rilasciato parere favorevole ai sensi della normativa vigente in favore della succitata Ditta per la utilizzazione dell'area su indicata per l'impianto offshore per coltivazione ostriche;

- Considerato che i prelievi dei molluschi da esaminare devono essere effettuati sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Foggia ex FG/2, mentre le analisi di laboratorio devono essere effettuate da un laboratorio pubblico;

- Con nota prot. n. 47/vet/2008 del 15/01/2008 il Servizio Veterinario della A.U.S.L. ex FG/2 ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate Gaussiane, dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 703/3164/1647 del 20/03/96;

- Poiché l'art. 12 della L.R. n. 21 del 30/11/2000 attribuisce alla Province l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L.vo 11/05/99 n. 152, il Servizio veterinario della ASL di Foggia ex FG/2 ha trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Foggia per le valutazioni di competenza l'istanza della Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. a r.l. , con sede sociale in via S. Chiara, 18 a Manfredonia (FG), unitamente alla documentazione tecnica ed alle analisi effettuate ad essa allegate,

- L'Amministrazione Provinciale di Foggia, sia pure nelle more del riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dalla Regione alle Province, con propria Determinazione Dirigenziale n. 3927 del 13/12/2007 ha designato le acque marine da destinare alla molluschicoltura per la Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. di Manfredonia (FG), atteso l'inesistenza di scarichi e l'ininfluenza di fonti di inquinamento sulla zona da classificare, come previsto dal Reg. CE 854/04 Allegato II capo I lett. A p.6;

- Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96, si propone, complementariamente, la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 789 del 24 giugno 1999, classificando le stesse quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) in concessione alla Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. , con sede legale in via S. Chiara, 18 a Manfredonia, per l'esercizio di un impianto di ostricoltura nello specchio di acqua marina prospiciente il litorale del Comune di Monte Sant' Angelo (FG), delimitato dalle seguenti coordinate Gaussiane:

- Punto 01 4610050.74 N ; 2601950.86 E
- Punto 02 4610290.86 N ; 2602389.43 E
- Punto 03 4609413.73 N ; 2602869.68 E
- Punto 04 4609173.61 N ; 2602431.11 E

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 2

Dr. Onofrio Mongelli

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della GR. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare complementariamente la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 789 del 24 giugno 1999, la classificazione quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla ostricoltura (allevamento) ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alla Ditta ALDEBARAN Soc. Coop. con sede legale in via S. Chiar, 18 a Manfredonia (FG), nello specchio d'acqua marina prospiciente il litorale del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche

Punto 01 4610050.74 N ; 2601950.86 E

Punto 02 4610290.86 N ; 2602389.43 E

Punto 03 4609413.73 N ; 2602869.68 E

Punto 04 4609173.61 N ; 2602431.11 E

- Di demandare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Foggia ex FG/2 la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9131.64 11249 del 9/4/98;

- Di demandare al dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione la trasmissione del presente atto all'Assessorato Regionale all'Ambiente, all'Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio tutela acque, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, per gli aspetti previsti dall'art. 12 della L.R. 2/100;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. h).

### IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola